

Delibera n° 995

Estratto del processo verbale della seduta del
1 giugno 2016

oggetto:

LR 8/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE, ART 11 E LR 32/2015, ART 24, COMMA 1 - PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE A RILEVANZA ALMENO REGIONALE NEL TERRITORIO FVG.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport" come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32, ed in particolare l'articolo 11 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32, recante "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8", il quale stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 32/2015, per la concessione dei contributi a sostegno delle manifestazioni sportive, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 nel testo vigente al 31 dicembre 2015, nonché le disposizioni del relativo regolamento di attuazione ex D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche;

Stante che il regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, così come modificata, non è entrato in vigore e pertanto per gli interventi di cui all'articolo 11 della predetta legge regionale 8/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 nel testo vigente al 31 dicembre 2015;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 8/2003, nel testo vigente al 31 dicembre 2015;

Visto il D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287 "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" e successive modifiche ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "Legge di stabilità 2016";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 "Bilancio di previsione per gli anni 2016 – 2018 e per l'anno 2016";

Visto il bilancio finanziario gestionale 2016 approvato con D.G.R. n. 2646 dd. 29 dicembre 2015 e successive variazioni;

Preso atto della capienza finanziaria di euro 1.300.000,00 del capitolo di spesa 6043, destinata all'assegnazione dei contributi per il sostegno alla realizzazione delle manifestazioni sportive ex articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003;

Dato atto che, in ordine alle domande di contributo per la realizzazione delle manifestazioni sportive, presentate nei termini di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 8/2003, è stata svolta l'istruttoria dall'Ufficio competente e relativo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande;

Dato atto che con D.G.R. 994dd. 1.6.2016 nell'ambito delle manifestazioni sportive oggetto delle citate domande, sono state individuate quelle più importanti e prestigiose per il territorio del Friuli Venezia Giulia, tra quelle a valenza nazionale e internazionale e che le rimanenti sono oggetto del presente atto;

Visto il verbale della Commissione regionale per lo sport di cui al D.P.Reg. 28 marzo 2014, n. 054, riunitasi in data 9 maggio 2016, che ha espresso parere favorevole sui criteri e le linee di indirizzo di ripartizione dei contributi in oggetto finalizzati a promuovere la pratica sportiva nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia;

Visti i verbali delle riunioni dd. 13 – 16 – 20 maggio 2016 relativi agli incontri svolti tra il Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I., assistito dal Vice Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I. ed i rappresentanti del C.O.N.I. Point di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed altresì i funzionari del Servizio attività ricreative e sportive, al fine di acquisire, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento ex D.P.Reg. 287/2010, le valutazioni tecniche del Comitato regionale del C.O.N.I. in ordine all'applicazione dei criteri ovvero dei parametri di valutazione delle manifestazioni sportive in argomento, come previsti all'articolo 6, comma 1 del citato Regolamento;

Preso atto che, nel corso delle predette riunioni, il Comitato regionale del C.O.N.I., quale esperto conoscitore delle manifestazioni sportive del Friuli Venezia Giulia, ha espresso in apposita tabella, allegato 1) parte integrante dei citati verbali, le proprie valutazioni tecniche con valori numerici, quali punteggi complessivi risultanti dalla valutazione della minore/media/maggiore incidenza dei previsti parametri nell'ambito delle manifestazioni sportive, oggetto delle domande di contributo ex articolo 11, della legge regionale 8/2003;

Preso atto che, al fine della determinazione della misura degli importi contributivi, all'articolo 10, comma 1 quater, del citato D.P.Reg. 287/2010, è previsto che la misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del citato articolo 10, comma 1 ter, del predetto D.P.Reg. 287/2010, riducendo tale misura della percentuale fissa del sei per cento per ogni punto in meno assegnato;

Stante che con D.G.R. 994 dd. 1.6.2016 nella misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo previsto (30 punti) è stata stabilita nell'importo di euro 42.000,00;

Evidenziato che, a fronte della disponibilità delle suindicate risorse finanziarie afferenti il capitolo di spesa 6043, si provvede a finanziare, in ordine decrescente, le manifestazioni sportive con punteggio a partire da 19, corrispondente al punteggio immediatamente inferiore a quello assegnato nel piano di riparto D.G.R. 994 dd. 1.6.2016, fino alle manifestazioni sportive riportanti il punteggio 16;

Ritenuto pertanto di determinare gli interventi contributivi secondo quanto sopra espresso ed in coerenza con il punteggio attribuito dal Comitato regionale del C.O.N.I., quale soggetto esperto maggiormente rappresentativo nel settore dello sport, alle manifestazioni sportive elencate nella tabella allegata ai predetti verbali delle citate riunioni con il Comitato regionale del C.O.N.I.;

Evidenziato che, nella determinazione dei singoli importi contributivi, si tiene conto: della percentuale contributiva prevista fino al 100 % della spesa ammissibile ex articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 8/2003 e della misura inferiore del sostegno finanziario richiesto, al fine di non superare il reale fabbisogno;

Dato atto che non vengono ammesse a contributo le domande risultanti inammissibili, in quanto non in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa incentivante;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di adottare nell'allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, il programma regionale, per l'anno 2016, delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale ammissibili a contributo, con l'evidenza delle manifestazioni sportive che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili; nell'allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, l'elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con i motivi di esclusione espressi e l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

Ritenuto che i contributi in oggetto non configurino aiuti di stato in quanto, considerate le caratteristiche degli stessi, non risultano idonei ad alterare la concorrenza degli scambi tra gli Stati membri;

su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 nel testo vigente al 31 dicembre 2015, è approvato nel testo dell'allegato 1), parte integrante della presente deliberazione, il programma regionale per l'anno 2016 delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, a valenza almeno regionale, che si svolgono in Friuli Venezia Giulia, con l'evidenza delle manifestazioni che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili pari a euro 1.300.000,00; nell'allegato 2) parte integrante della presente deliberazione, l'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo.
- 2.** Il Direttore centrale competente provvede alla prenotazione dei fondi necessari di cui al paragrafo 2.
- 3.** Qualora nel corso dell'anno 2016 si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento della graduatoria come esposta nel testo di cui all'allegato 1) del presente provvedimento con decreto del Direttore centrale competente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE